

Associazione di Volontariato

“Insieme con Francesco Albanese - Onlus”

STATUTO

Art. 1

Denominazione

È costituita un'Associazione di volontariato denominata “ **INSIEME CON FRANCESCO ALBANESE ONLUS** (*organizzazione non lucrativa di utilità sociale*)”.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

Finalità

L'associazione, che è apartitica e apolitica, non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore di assistenza sociale e socio - sanitaria.

L'associazione, a tali fini, svolgerà le seguenti attività:

- a) Promuovere le condizioni per una attività sociale, di formazione extra scolastica, di iniziative tendenti al superamento dell'emarginazione, in particolare di chi è in difficoltà in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economico, sociali e familiari, stimolando le istituzioni, gli enti locali, le strutture pubbliche e private ad organizzare interventi volti ad ottenere il pieno inserimento nel mondo del lavoro, della scuola e della famiglia.
- b) Favorire la creazione di centri ricreativi, spazi ludici finalizzati all'animazione del tempo libero di bambini, giovani e anziani e all'integrazione tra soggetti con difficoltà e non.
- c) Promuovere iniziative culturali, socio – educative, convegni, seminari, tavole rotonde, congressi, dibattiti e mostre, per introdurre o approfondire tematiche territoriali e di solidarietà sociale.
- d) Stabilire convenzioni e rapporti di collaborazione con Enti Pubblici e Privati allo scopo di usufruire di tutto il patrimonio di competenze umane, culturali, sanitarie, sociali, sportive, giuridiche, finanziarie possibili.

Per la realizzazione dei propri scopi l'organizzazione, può collegarsi ad altri Enti ed altre Onlus, può compiere qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, accedere a fonti di finanziamento nazionali, regionali e comunitari, può avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti appositamente nominati dal Presidente o dal Comitato Direttivo.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 3

Sede

La sede è in Ariano Irpino (AV) alla C/da Bosco, presso i locali sottostanti la Chiesa Santa Maria Del Buon Consiglio.

Art. 4

Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

Art. 6

Associati

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e per gli associati o partecipanti maggiori di età è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite.

Art. 7

Classificazione associati

I soci saranno classificati in fondatori e ordinari.

Sono soci fondatori coloro che intervengono all'atto Costitutivo e danno vita alla prima fase degli organi sociali.

Sono soci ordinari tutti coloro che hanno presentato domanda o aderito secondo le modalità di adesione decise dai soci fondatori in un secondo momento, accettato lo statuto ed il regolamento interno e si sono impegnati al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 8

Diritti ed obblighi degli associati

I soci si impegnano:

- ad osservare le norme statutarie e ad avere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con i soci sia con i terzi;
- ad avere una fattiva collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali dell'associazione, e garantire l'effettività del rapporto senza limiti temporali;
- al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze Statutarie;

- a partecipare alle manifestazioni promosse dall'associazione e beneficiare dei servizi, ed agevolazioni;
- ad assumere cariche e responsabilità negli Organi sociali;

I soci sono tenuti:

- al pagamento delle quote associative se previste;
- ad esercitare il diritto di voto;
- alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'Associazione;
- a ricoprire incarichi negli Organi deliberanti e di controllo previsti dallo Statuto;
- a partecipare con diritto di voto al rinnovo delle cariche sociali, alle variazioni, modifiche dello Statuto e del regolamento interno;
- all'esame ed approvazione del rendiconto annuale.

I soci devono svolgere l'attività interna a favore dell'Associazione senza scopi di lucro.

Art. 9

Perdita qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Art. 10

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Probiviri (ove se ne prevede la costituzione).
- il Collegio dei Revisori dei Conti (ove se ne prevede la costituzione).

Art. 11

Assemblea

Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Probiviri (ove se ne preveda la costituzione);
- alla nomina del Collegio dei Revisori (ove se ne preveda la costituzione);
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso inviato (con qualsiasi mezzo, anche via fax o e-mail) a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Art. 12

Comitato direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a undici. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno tre giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata con qualsiasi mezzo (anche tramite fax, sms o e-mail). In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 13

Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Art. 14

Collegio dei Probiviri (ove se ne preveda la costituzione)

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge

nel suo seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica "ex bono et aequo" senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art. 15

Collegio dei revisori (ove se ne preveda la costituzione)

L'assemblea nomina tre revisori dei conti effettivi e due supplenti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16

Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17

Scioglimento

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 18

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

"Atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72".

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE